

Ai gentili clienti
Loro sedi

Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli

Premessa

Con l'articolo 62 del DL n. 1/2012 **il governo tecnico ha introdotto alcune disposizioni volte a regolamentare i rapporti commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari**, al fine di **evitare l'uso di pratiche commerciali scorrette e l'imposizione di termini di pagamento eccessivamente lunghi**.

Le disposizioni più rilevanti, in particolare, sono le seguenti:

- ➔ **i contratti di fornitura devono essere scritti, devono indicare durata, quantità, caratteristiche del prodotto, modalità di consegna e pagamento;**
- ➔ **viene introdotto un termine massimo di pagamento di 30 o 60 giorni a seconda che la merce in parola sia deteriorabile o meno.**

Attualmente è al vaglio del consiglio di stato il decreto attuativo delle disposizioni previste dall'articolo 62 DL n. 1/2012, che prossimamente verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In riferimento ai contratti già stipulati antecedentemente alla data del 24.10.2012, viene stabilito un **termine di tolleranza** (fino al prossimo 31.12.2012, applicabile alla generalità dei casi fatta eccezione per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono diversi termini per la stipula dei contratti stessi) **entro il quale le parti devono provvedere ad adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal DL liberalizzazioni.**

Secondo il nuovo apparato sanzionatorio, **chi contravviene alla disciplina** in materia di forma del contratto e in materia di violazione delle pratiche commerciali incorre in una sanzione che può arrivare nel primo caso a **20.000 euro**, mentre nel secondo caso a **3.000 euro**.

Le disposizioni del DL liberalizzazioni (DL n. 1/2012)

Secondo quanto previsto dall'articolo 62 del DL n. 1/2012 i contratti che hanno ad oggetto la **cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale**, devono essere **stipulati obbligatoriamente in forma scritta e devono indicare a pena di nullità:**

- la **durata**;
- le **quantità**;
- le **caratteristiche del prodotto venduto**;
- il **prezzo**;
- le **modalità di consegna e di pagamento**.

OSSERVA

I contratti devono essere **informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività** delle **prestazioni**, con riferimento ai **beni forniti**. La nullità del contratto può anche essere **rilevata d'ufficio dal giudice**.

Viene stabilito, inoltre, che **nelle relazioni commerciali tra operatori economici**, e, in particolare, nei contratti che hanno ad oggetto la **cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari**, è vietato:

PRATICHE VIETATE	
Pratiche vietate nelle relazioni commerciali	Imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive.
	Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti.
	Subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre.
	Conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali.
	Adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

In riferimento ai **termini di pagamento**, l'articolo 62 DL n. 1/2012 stabilisce che **il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:**

- per le **merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni**;
- per **tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni**.

In entrambi i casi il termine di pagamento **decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, mentre gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine**. In questi casi, il saggio degli interessi di mora è maggiorato di **ulteriori due punti percentuali** ed è inderogabile.

PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI	
I prodotti alimentari rientrano nella qualifica di "deteriorabile"	Prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni.
	Prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni.
	Prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche (alternative tra loro): <ul style="list-style-type: none"> → aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2; → aW superiore a 0,91; → pH uguale o superiore a 4,5.
	Tutti i tipi di latte.

Le disposizioni del decreto attuativo

L'articolo 4 del decreto attuativo definisce la «**condotta commerciale sleale**» e a questo scopo allega un elenco di buone prassi, la cui violazione costituisce slealtà: una sorta di regole etiche della contrattazione. Sempre sul piano della correttezza contrattuale **il decreto elenca le condizioni contrattuali abusive. Tra queste:**

- l'esclusione della applicazione di **interessi di mora**
- l'esclusione del **risarcimento delle spese di recupero dei crediti**;
- apposizione di una clausola di **dumping** e cioè di imporre prezzi sotto costo agli imprenditori agricoli.
- **posticipare la fatturazione oltre un mese**.

OSSERVA

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto attuativo **costituiscono pratiche scorrette anche le seguenti: nascondere informazioni essenziali rilevanti per l'altra parte nelle trattative e che l'altra**

parte si aspetterebbe legittimamente di ricevere; usare o condividere con una parte terza **informazioni sensibili fornite in maniera confidenziale dall'altra parte senza l'autorizzazione di questa in modo da ottenere un vantaggio competitivo.**

L'articolo 6 del decreto, invece, riguarda gli **interessi di mora**. Il creditore, secondo quanto stabilito dal decreto, **deve avere adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e il ritardo deve essere imputabile al debitore.** Viene stabilito che:

- gli interessi si calcolano utilizzando il **tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese, purché il tasso non risulti iniquo per il creditore;**
- da ultimo e per evitare sperequazioni viene previsto che è **in ogni caso vietato trattenere l'intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.**

In riferimento ai termini di pagamento, invece, il decreto precisa le **modalità del calcolo degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento:**

- la data di ricevimento della fattura è **validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, di Posta elettronica certificata (Pec) o di impiego del sistema Edi (Electronic data interchange) o altro mezzo equivalente;**
- se non è certa la data di ricevimento della fattura conta la **data di consegna dei prodotti.**

Decorrenza delle disposizioni

Precisiamo che le novità **si applicano a tutti i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.** I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, invece, devono essere **adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012.**

OSSERVA

In riferimento ai soli contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, **questi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva.**

Le disposizioni sulle pratiche commerciali scorrette e sui termini di pagamento si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.

Sanzioni

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del DL n. 1/2012 le violazioni alla normativa vengono punite con le seguenti sanzioni:

APPARATO SANZIONATORIO	
Contravvenzione agli obblighi di scrittura del contratto e contenuto dello stesso	Sanzione da 516 a 20.000 euro
Violazione delle norme sulla correttezza delle pratiche commerciali	Sanzione da 516 a 3.000 euro
Mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del debitore	Sanzione da 500 a 500.000 euro

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO